



A7-0142/2014

24.2.2014

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

(COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Corien Wortmann-Kool

Relatore per parere(*):

Jutta Steinruck, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI(*)	13
PROCEDURA.....	19

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0621),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0265/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0142/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nell'ambito dell'ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere misure sociali a favore di coloro che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli operatori e a promuovere l'adeguamento tecnico delle imbarcazioni,

Emendamento

(2) Nell'ambito dell'ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere misure sociali, ***comprendenti misure adottate in fase iniziale e preventive***, a favore di coloro che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli operatori e a promuovere l'adeguamento tecnico delle imbarcazioni, ***con particolare riguardo a quelle ecologiche. I fondi di riserva di cui al regolamento (CE) n. 718/1999 dovrebbero essere utilizzati per misure che interessano i battellieri-artigiani, mentre fondi specifici già esistenti a livello di Unione dovrebbero essere utilizzati a sostegno delle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero potenziare la ricerca e l'innovazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne e delle infrastrutture portuali multimodali attraverso i programmi di lavoro di Orizzonte 2020 e il

meccanismo per collegare l'Europa, assicurando l'integrazione di tale settore nel trasporto multimodale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le misure relative all'ammodernamento della flotta UE, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999, riguardano esclusivamente aspetti sociali. Non sono previsti altri tipi di misure per creare un contesto favorevole all'innovazione e all'ambiente.

Emendamento

(5) Le misure relative all'ammodernamento della flotta UE, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999, riguardano esclusivamente aspetti sociali *e la sicurezza dell'ambiente di lavoro*. Non sono previsti altri tipi di misure per creare un contesto favorevole all'innovazione e all'ambiente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione dovrebbe sostenere l'adeguamento della flotta della navigazione interna al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, promuovendo l'utilizzo di strumenti finanziari disponibili nell'ambito dei fondi dell'Unione esistenti, come il meccanismo per collegare l'Europa e Orizzonte 2020, e dovrebbe proporre modalità con cui ottenere un effetto leva dei fondi di riserva per mezzo di tali fondi esistenti nonché degli strumenti di finanziamento della Banca europea per gli investimenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 1

Testo della Commissione

– facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un'altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall'attività;

Emendamento

– facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un'altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall'attività, ***tra l'altro fornendo informazioni esaurienti***;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 2

Testo della Commissione

– organizzare corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i membri dell'equipaggio che lasciano l'attività;

Emendamento

– organizzare corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i membri dell'equipaggio che lasciano l'attività ***e fornire informazioni appropriate su tali corsi***;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 3

Testo della Commissione

– migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna, per garantire l'evoluzione e il futuro della

Emendamento

– migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna ***e le loro conoscenze in materia di logistica***, per

professione;

garantire l'evoluzione e il futuro della professione;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 5

Testo della Commissione

– incoraggiare l'adeguamento delle imbarcazioni al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro e promuovere la sicurezza;

Emendamento

– incoraggiare l'adeguamento delle imbarcazioni al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro, ***inclusa la tutela della salute***, e promuovere la sicurezza;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 6

Testo della Commissione

– incoraggiare l'ammodernamento delle navi e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali.

Emendamento

– incoraggiare l'ammodernamento delle navi e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, ***in particolare le imbarcazioni ecologiche***,

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 6 bis (nuovo)

– usare i fondi di riserva, di preferenza, per accrescere l'effetto moltiplicatore delle sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione e degli strumenti finanziari della Banca europea per gli investimenti (BEI) al fine della realizzazione di misure che sostengano l'innovazione in relazione alle navi, compreso lo sviluppo delle imbarcazioni adattate alla navigazione fluviale, e al loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, nonché di altre misure volte a diminuire il consumo di carburante dei motori marini, a incoraggiare l'impiego del gas naturale liquefatto e a migliorare la qualità dell'aria. La Commissione suggerisce i modi per promuovere il conseguimento di tali obiettivi attraverso l'effetto leva che i fondi di riserva possono avere per mezzo di strumenti finanziari dei fondi dell'Unione esistenti, come il meccanismo per collegare l'Europa o Orizzonte 2020, e della BEI.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il regolamento (CE) n. 718/1999 definisce misure intese a sostenere miglioramenti strutturali nel settore della navigazione, in particolare per quanto riguarda la capacità della flotta degli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne collegate a quelle di un altro Stato membro.

In tale contesto sono stati istituiti i fondi di riserva, finanziati dal settore della navigazione interna con i residui dei regimi di risanamento strutturale in essere fino al 28 aprile 1999 e con i contributi speciali erogati nell'ambito del regime "vecchio per nuovo".

I fondi di riserva, gestiti dagli Stati membri, potrebbero essere utilizzati soltanto per le seguenti finalità:

- a) sostenere misure adottate a livello dell'Unione intese a impedire qualsiasi nuovo aumento della capacità della flotta in caso di grave perturbazione del mercato;
- b) sostenere misure sociali e promuovere l'adeguamento delle navi al progresso tecnico per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, a condizione che tali misure ricevano il sostegno unanime delle organizzazioni rappresentative della navigazione interna.

Nel corso degli anni, i fondi hanno raggiunto un valore cumulativo che ammonta attualmente a circa 35 milioni di euro. Il settore della navigazione interna e gli Stati membri hanno cercato di utilizzare i fondi, ma la Commissione ha ritenuto che le domande non rientrassero nell'ambito di applicazione del regolamento. In effetti, la portata limitata dell'articolo 8 del presente regolamento ha rappresentato finora un ostacolo all'utilizzo dei fondi.

La Commissione ha, pertanto, proposto di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento includendo i programmi di formazione a beneficio di tutti i membri dell'equipaggio e rendendo possibile l'utilizzo dei fondi per l'innovazione delle navi e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione dell'attuale regolamento per consentire che i fondi di riserva siano utilizzati per sostenere più efficacemente il settore della navigazione interna e creare un contesto favorevole all'innovazione e al miglioramento della sicurezza e delle prestazioni ambientali. Desidera sottolineare che la proposta è sostenuta all'unanimità dal settore della navigazione interna.

Una caratteristica del settore della navigazione interna è la sua struttura in ampia parte basata sulle PMI, vale a dire sui battellieri-artigiani che lavorano e vivono con le loro famiglie sulle navi. Tali PMI sono particolarmente vulnerabili alla crisi. È, pertanto, fondamentale fornire il sostegno necessario per mantenere e rafforzare il settore della navigazione interna.

Tra i vantaggi della navigazione interna, il relatore vorrebbe sottolineare il rapporto costo/efficienza e le prestazioni energetiche e ambientali a esso relativo, indicando al tempo stesso che tali prestazioni potrebbero essere ulteriormente migliorate. Se da un lato il trasporto su strada è interessato dalla congestione del traffico, che comporta danni economici e ambientali, dall'altro lato la rete delle vie navigabili interne presenta un grosso potenziale di assorbimento del traffico senza rischi di congestione. Occorre sfruttare maggiormente tali vantaggi.

Il relatore accoglie con favore l'intenzione del settore della navigazione interna di investire nelle misure a favore dell'"inverdimento" e dell'innovazione. Tuttavia, i fondi disponibili nel quadro del presente regolamento sono piuttosto limitati per quanto riguarda i costi necessari per ammodernare la flotta. Il relatore intende, pertanto, invitare la Commissione europea a indagare insieme al settore in che modo i fondi potrebbero essere utilizzati in combinato disposto con gli strumenti finanziari della BEI e dei fondi europei esistenti, quali i fondi CEF, al fine di ottimizzare gli strumenti finanziari consacrati al settore.

Inoltre, il relatore deplora la mancanza di riferimento alla logistica intermodale. Indubbiamente, le vie fluviali svolgono un ruolo molto importante in termini di rafforzamento di una catena del trasporto merci sostenibile in Europa. La tendenza attuale in Europa è, purtroppo, il calo della quota modale della navigazione. Tale tendenza deve essere invertita in modo che l'Europa possa far fronte ai problemi connessi al trasporto, vale a dire la congestione, l'impatto ambientale e le esigenze in materia di energia.

Infine, il relatore ritiene che una politica ben strutturata con obiettivi raggiungibili di breve e medio termine costituirebbe una risorsa per un settore con un potenziale elevato. La certezza in merito al quadro giuridico costituisce senza dubbio un presupposto per attirare o stimolare gli investimenti nel settore garantendo in questo modo lo sviluppo sostenibile del mercato della navigazione interna. Il relatore invita, pertanto, la Commissione a dare corpo a NAIADES II e a intraprendere quanto prima azioni concrete che tengano conto delle specificità del settore in ampia parte basate sulle PMI.

13.2.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI(*)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013)0621 – C7-0265/2013– 2013/0303(COD))

Relatore per parere: Jutta Steinruck

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Onde ridurre il tonnellaggio e ammodernare la flotta per la navigazione interna in Europa, è necessario adottare ulteriori provvedimenti per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro dell'equipaggio e, in particolare, agevolare l'abbandono del settore.

Il relatore plaude alla proposta di modificare la direttiva per quanto concerne il ricorso ai 35 milioni di euro del fondo di riserva. Per migliorare le condizioni sociali ed economiche dei membri dell'equipaggio che lasciano il settore, è necessario ampliare la definizione di coloro che hanno la facoltà di presentare una richiesta includendo specificamente anche i membri dell'equipaggio dipendenti.

Per ammodernare la flotta della navigazione interna, occorre, da un lato, un ammodernamento tecnico, ma, dall'altro, anche che gli equipaggi che conducono le imbarcazioni e lavorano nel settore siano qualificati e in grado di impiegare le tecniche più moderne. Per questa ragione, il relatore propone una formulazione più chiara rispetto al quadro sociale e professionale dei rapporti di lavoro legati al settore del trasporto per via navigabile.

Onde assicurare la parità di trattamento di tutti gli attori interessati, inoltre, è importante prevedere misure per il prepensionamento non solo per gli operatori del settore, ma anche per i membri dell'equipaggio.

Nel prossimo futuro nel settore della navigazione interna sarà imposta tutta una serie di misure per l'ammodernamento delle imbarcazioni intese a garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente. Per accompagnare tali misure non solo a livello tecnico, ma anche, e soprattutto, per preparare i membri dell'equipaggio alle nuove esigenze, il relatore propone di

estendere la formazione professionale anche a tale ambito.

Per ciascuna misura prevista occorre anche provvedere a un'adeguata campagna di informazione, per assicurare che ne venga a conoscenza e se ne possa avvalere il maggior numero di aziende e di membri dell'equipaggio possibile.

È opportuno, inoltre, assicurare che non solo i battellieri-artigiani siano incoraggiati a raggrupparsi in organizzazioni professionali. Il termine di battelliere-artigiano, infatti, designa chiaramente solo quelle imprese che impiegano fino a tre imbarcazioni, ma anche le piccole imprese che contano su più di tre imbarcazioni dovrebbero essere incoraggiate ad aderire alle organizzazioni professionali.

Il rafforzamento delle parti sociali nell'applicazione del regolamento costituisce pure un importante presupposto affinché i fondi assegnati conseguano gli obiettivi perseguiti. Le associazioni interessate e i sindacati che rappresentano i lavoratori del settore della navigazione interna, infatti, conoscono meglio di chiunque altro i problemi e le necessità del settore.

Il miglioramento delle condizioni di lavoro, infine, dovrebbe essere esteso anche alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro, onde assicurare che le imprese del settore siano nelle condizioni economiche di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro ai massimi livelli.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nell'ambito dell'ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere misure sociali a favore di coloro che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli operatori e a promuovere l'adeguamento tecnico

Emendamento

(2) Nell'ambito dell'ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere misure sociali, ***nonché misure tempestive e preventive***, a favore di coloro che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli operatori

delle imbarcazioni,

e a promuovere l'adeguamento tecnico delle imbarcazioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, ogni Stato membro può adottare misure intese in particolare a:

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, ogni Stato membro può adottare, **in collaborazione con le parti sociali**, misure intese in particolare a:

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 1

Testo della Commissione

– facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un'altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall'attività;

Emendamento

– facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un'altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall'attività, **tra l'altro mettendo a disposizione informazioni complete**;

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 2

Testo della Commissione

– organizzare corsi di formazione o di

Emendamento

– organizzare corsi di formazione o di

riqualificazione professionale per i membri dell'equipaggio che lasciano l'attività;

riqualificazione professionale per i membri dell'equipaggio che lasciano l'attività *e fornire informazioni appropriate su tali corsi;*

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 3

Testo della Commissione

– migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna, per garantire l'evoluzione e il futuro della professione;

Emendamento

– migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna, *in particolare quelle dei lavoratori dipendenti e degli operatori*, per garantire l'evoluzione e il futuro della professione *nel quadro del prevedibile ammodernamento imposto dalla normativa;*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 4

Testo della Commissione

– incoraggiare il raggruppamento *dei battellieri-artigiani (lavoratori autonomi)* in cooperative e rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del settore della navigazione interna a livello di Unione europea;

Emendamento

– incoraggiare il raggruppamento *degli operatori del settore della navigazione interna* in cooperative e rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del settore della navigazione interna a livello di Unione europea;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

PE522.941v02-00

16/19

RR\1020828IT.doc

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 718/1999

Articolo 8 – trattino 5

Testo della Commissione

– incoraggiare l'adeguamento delle imbarcazioni al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro e promuovere la sicurezza;

Emendamento

– incoraggiare l'adeguamento delle imbarcazioni al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro e **la tutela della salute e** promuovere la sicurezza;

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, per quanto riguarda una politica di capacità della flotta comunitaria al fine di promuovere il trasporto per via navigabile		
Riferimenti	COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 8.10.2013		
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 8.10.2013		
Commissioni associate - annuncio in aula	12.12.2013		
Relatore per parere Nomina	Jutta Steinruck 26.11.2013		
Esame in commissione	17.12.2013	22.1.2014	12.2.2014
Approvazione	13.2.2014		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	34 3 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Csaba Óry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa		

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, per quanto riguarda una politica di capacità della flotta comunitaria al fine di promuovere il trasporto per via navigabile		
Riferimenti	COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD)		
Presentazione della proposta al PE	10.9.2013		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 8.10.2013		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 8.10.2013	EMPL 8.10.2013	
Pareri non espressi Decisione	BUDG 18.9.2013		
Commissione(i) associata(e) Annuncio in Aula	EMPL 12.12.2013		
Relatore(i) Nomina	Corien Wortmann-Kool 22.10.2013		
Esame in commissione	25.11.2013	17.12.2013	11.2.2014
Approvazione	20.2.2014		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	30 1 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommara Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Birgit Sippel, Robert Sturdy		
Deposito	24.2.2014		